

Regolamento interno del Consiglio regionale. Art.32
Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005

(...)

Articolo 32
(Commissioni speciali)

1. "Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con il voto dei due terzi dei componenti, può istituire Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o progetti di legge. Il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti, previa designazione dei Gruppi consiliari, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 1 dell'art. 29." (Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)
2. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.

(...)